

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE

del 25 agosto 2015

Il Municipio di Locarno,
richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1. ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio^{EL} o gas (TCC);
- la Risoluzione governativa N. 4201 del 17 settembre 2014 sul censimento degli impianti alimentati a legna, calorici ed energetici;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- con RM N. 7677 del 25 agosto 2015;

o r d i n a:

Art. 1 **Principio**

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio^{EL} o gas.
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio^{EL} (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1.p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

Art. 2**Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli**

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1. settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a/b/d ROIAt.

Art. 3**Obblighi del proprietario**

I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art. 4**Categorie di impianti**

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico;
 - bruciatore a gas aria soffiata;
 - bruciatore a olio^{EL} aria soffiata.
- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico;
 - bruciatore a gas aria soffiata;
 - bruciatore ad olio^{EL} aria soffiata;
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas a 1 stadio.
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas a 2 stadi;
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas modulante.
- d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- e) Categoria 5 – Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

Art. 5
Tariffe applicate

Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico sono definite come segue.

- | | |
|--|-----------|
| a) Impianti di categoria 1 (tassa cantonale di fr. 10.— compresa): | fr. 110.— |
| b) Impianti di categoria 2 (tassa cantonale di fr. 10.— compresa); | fr. 120.— |
| c) Impianti di categoria 3 (tassa cantonale di fr. 10.— compresa); | fr. 120.— |

Art. 6
Controlli supplementari

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite dall'art. 5.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite dall'art. 5 ammontante a fr. 20.--.

Art. 7
Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse.

- | | |
|---|----------|
| - Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati: | fr. 50.— |
| - Tassa per richiami scritti in forma raccomandata: | fr. 20.— |
| - Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento: | fr. 20.— |

Art. 8
Censimento cantonale degli impianti

Il proprietario dello stabile, od un suo rappresentante, deve ritornare il formulario inviatogli per corrispondenza, in caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse.

- | | |
|--|-----------|
| - Tassa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione: | fr. 130.— |
| - Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati al sopralluogo: | fr. 50.— |
| - Tassa a partire dal terzo appuntamento: | fr. 20.— |

Art. 9**Tasse per prestazioni particolari**

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento: fr. 200.—
- Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto: fr. 150.—
- Tassa di messa fuori esercizio forzata: fr. 350.—
- Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione: fr. 150.—

Art. 10**Debitore**

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

1. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sull'ammontare, cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art. 11**Incarico al controllore designato dal Municipio**

I controllori incaricati agiscono su mandato del Comune di Locarno.

L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art. 12**Doveri del controllore**

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

Art. 13**Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 14**Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza Municipale N. 710.1 concernente il controllo degli impianti a combustione del 1. dicembre 1997.

Viene pubblicata agli albi comunali dal 20 gennaio 2016 al 19 febbraio 2016 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 20 gennaio 2016 al 19 febbraio 2016.
Entrata in vigore: 20 febbraio 2016.